

Allegato A alla determinazione

CAPITOLATO D'ONERI

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ (ICP), DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA), COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI, NONCHÉ DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) GIORNALIERA E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) TEMPORANEA DOVUTE DAI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI NEI MERCATI CITTADINI (SPUNTISTI), PER LA DURATA DI 33 (TRENTATRE) MESI DAL 1 APRILE 2017 AL 31 DICEMBRE 2019. (CIG. 6910608E1D)

INDICE GENERALE

Art. 1 – OGGETTO	pag. 3
Art. 2 – UFFICIO LOCALE E DOMICILIO	pag. 4
Art. 3 – FORNITURA SOFTWARE E RELATIVA BANCA DATI PER LA GESTIONE DELLA TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA	pag. 4
Art. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE	pag. 5
Art. 5 – AMMONTARE DELL’APPALTO-MINIMO GARANTITO E AGGIO CORRISPETTIVO	pag. 5
Art. 6 – MODALITÀ DI RISCOSSIONE	pag. 6
Art. 7 – SICUREZZA	pag. 7
Art. 8 – OBBLIGO DI SOPRALLUOGO	pag. 7
Art. 9 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA	pag. 7
Art. 10 – SUBCONCESSIONE	pag. 9
Art. 11 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA	pag. 9
Art. 12 – REVISIONE DEL PREZZO	pag.16
Art. 13 – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO	pag.16
Art. 14 – ASSUNZIONE DI PERSONALE DELL’IMPRESA CESSANTE – C.D. CLAUSOLA SOCIALE	pag.18
Art. 15 – CONTROLLO SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	pag.18
Art. 16 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO	pag.19
Art. 17 – ASSICURAZIONI RICHIESTE AL CONCESSIONARIO	pag.20
Art. 18 – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE	pag.22
Art. 19 – PENALI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE	pag.22
Art. 20 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO	pag.23
Art. 21 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE	pag.23
Art. 22 – DIFFIDA AD ADEMPIERE	pag.24
Art. 23 – ALTRE IPOTESI DI INADEMPIMENTO	pag.24
Art. 24 – RECESSO DAL CONTRATTO	pag.25
Art. 25 – RENDICONTI DELLA GESTIONE E CORRISPETTIVO (AGGIO)	pag.25
Art. 26 – ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA O ALTRI MOTIVI DI CESSAZIONE	pag.26
Art. 27 – SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA	pag.27
Art. 28 – CAUZIONE PROVVISORIA	pag.27
Art. 29 – CAUZIONE DEFINITIVA	pag.27
Art. 30 – FALLIMENTO-LIQUIDAZIONE-AMMISSIONE A PROCEDURE CONCRSUALI	pag.28
Art. 31 – SPESE CONTRATTUALI	pag.28
Art. 32 – FORO COMPETENTE	pag.28
Art. 33 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E NORME DI RINVIO	pag.28
Art. 34 – TRATTAMENTO DATI	pag.28
Art. 35 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	pag.28
Allegato I - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E SERVIZIO DI AFFISSIONE DEI MANIFESTI	
pag.29	
Allegato II - TARI GIORNALIERA E TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A TITOLO TEMPORANEO PER GLI SPUNTISTI	
pag.33	

Art. 1 OGGETTO

Oggetto della presente procedura è l'affidamento in concessione dei servizi di gestione, accertamento e riscossione, che dovrà avvenire esclusivamente su conti correnti bancari o postali intestati al Comune di Pinerolo, che in seguito verrà indicato quale Committente, di:

- imposta comunale sulla pubblicità (ICP),
- diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), compresa la materiale affissione dei manifesti,
- tassa giornaliera sui rifiuti (TARI) e tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) temporanea per la sola fattispecie imponibile dovuta dai soggetti che partecipano all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi nei mercati cittadini (Spuntisti).

Risultano escluse dall'affidamento in concessione la TARI e la TOSAP temporanea e permanente relative alle altre fattispecie imponibili, che vengono gestite direttamente dal Committente.

Il Concessionario, a proprie cura e spese, e senza oneri aggiunti per il Committente, a partire dalla data di avvio dell'affidamento in concessione dei servizi, deve anche provvedere a:

1. fornire al Committente un software per la gestione della TOSAP sia permanente che temporanea non oggetto dell'affidamento in concessione, le cui caratteristiche minime sono indicate nel successivo articolo 3;
2. garantire la creazione ed il costante aggiornamento di un sito web a disposizione dei contribuenti che, relativamente alle sole fattispecie oggetto dell'affidamento in concessione, consenta loro di:
 - scaricare la documentazione e la modulistica;
 - consultare la propria posizione contributiva;
3. fornire al Committente un servizio di consulenza telefonica legale-giuridica di supporto alla gestione della TOSAP che non è oggetto dell'affidamento in concessione;
4. effettuare e mantenere aggiornato il censimento di tutti i cespiti imponibili, ivi compresi quelli relativi alle occupazioni di suolo pubblico permanenti e temporanee non oggetto dell'affidamento in concessione. Ogni oggetto censito dovrà essere documentato con le informazioni ritenute utili per la regolarizzazione tecnico-amministrativa e per il successivo eventuale assoggettamento alla TOSAP e all'ICP. Per ognuno di tali oggetti dovrà procedere anche alla rilevazione dei dati anagrafici dei proprietari o gestori o utilizzatori e/o di eventuali soggetti obbligati in solido. La rilevazione dovrà essere effettuata lungo la rete viaria appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Committente, comprese le strade e le aree private ad uso pubblico;
5. procedere alla bonifica e all'aggiornamento delle banche dati ICP e TOSAP esistenti, ivi comprese quelle non oggetto dell'affidamento in concessione (ad esempio completamento e/o correzione dei dati anagrafici; caricamento delle denunce e di qualsiasi altra comunicazione; caricamento dei versamenti; etc.); individuando le posizioni anomale a seguito del raffronto fra i dati in esse contenuti e relativi a: dichiarazioni e denunce tributarie presentate dai contribuenti in relazione a TOSAP ed a ICP, autorizzazioni pubblicitarie, autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico per passi carrabili ed altre occupazioni permanenti, informazioni reperite sul territorio attraverso il censimento.

Nello svolgimento delle attività di cui sopra il Concessionario deve osservare scrupolosamente le disposizioni contenute:

1. nel presente capitolato d'oneri e suoi allegati;
2. nei Regolamenti Comunali vigenti;
3. nella normativa di riferimento che regola le entrate oggetto dell'affidamento in concessione;
4. nelle leggi e disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori;
5. nel D.Lgs. n. 50/2016.

Il Committente, agli effetti dell'applicazione dei tributi di che trattasi, è collocato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 43 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i. nella Classe III.

Il presente capitolato è integrato dagli allegati denominati "Allegato I" ed "Allegato II", che ne formano parte integrante e sostanziale.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs 50/2016 si precisa che la procedura di gara di che trattasi non è suddivisa in lotti per la natura dei servizi in oggetto.

Art. 2 UFFICIO LOCALE E DOMICILIO

Il Concessionario, a partire dalla data di avvio del servizio, deve, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 21, allestire e mantenere, a proprie cure e spese, sul territorio comunale, in zona centrale, un idoneo ufficio locale, adeguatamente arredato ed attrezzato per lo svolgimento del servizio, con la seguente dotazione minima:

- n. 1 PC per ciascun lavoratore impiegato nel servizio;
- i software necessari allo svolgimento del servizio;
- e-mail e posta elettronica certificata (PEC);
- n. 1 apparecchio telefono;
- n. 1 apparecchio fax;

Sulla porta di ingresso dell'ufficio ed all'esterno dell'edificio in cui vi è l'ufficio, dovrà essere affissa sempre a cura e spese del Concessionario una targa sulla quale viene indicato il servizio prestato e gli orari di apertura al pubblico. In detto locale il Concessionario dovrà esporre le tariffe ed i regolamenti adottati dal Committente dei tributi oggetto di concessione e deve eleggere il proprio domicilio per l'attività oggetto del presente capitolato.

L'apertura al pubblico dell'ufficio locale deve essere garantita: lunedì, martedì e giovedì per non meno di cinque ore al giorno (di cui due pomeridiane) – mercoledì per non meno di due ore al giorno pomeridiane – venerdì per non meno di tre ore al giorno.

L'orario di apertura al pubblico può essere modificato solo con un documento formale del Committente.

Presso tale ufficio locale i contribuenti devono poter effettuare tutte le operazioni relative al servizio oggetto del presente capitolato, ivi compresi i versamenti attraverso sistemi di pagamento effettuati secondo le migliori tecnologie, oltre a quelle rese obbligatorie dalla normativa (ad esempio il Pago PA) ed in conformità a quanto offerto all'interno del Progetto Tecnico da parte del Concessionario, privilegiando tutte le modalità utili per ridurre l'utilizzo del denaro contante, che dovrà comunque sempre essere accettato, nel rispetto dei limiti della vigente normativa nazionale e con le modalità previste dal successivo art. 6, punto 3., del presente capitolato d'oneri.

Art. 3 FORNITURA SOFTWARE E RELATIVA BANCA DATI PER LA GESTIONE DELLA TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA

Il Concessionario deve mettere gratuitamente a disposizione del Committente, a partire dalla data di avvio del servizio, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 21, un software per la gestione della TOSAP temporanea e permanente e relativa Banca Dati, per tutte le fattispecie imponibili non oggetto della Concessione. Tale Banca Dati dovrà essere ospitata in una Server Farm certificata ISO 27001 (o altre analoghe certificazioni previste dalla normativa per il trattamento dei dati) e dovrà essere consentito l'accesso al Committente mediante credenziali opportunamente fornite dal Concessionario.

Il Concessionario si obbliga altresì, a proprie cure e spese, a farsi carico, delle attività di assistenza operativa, della manutenzione, degli adeguamenti normativi e delle politiche di sicurezza relative al software. I costi e le responsabilità sulle licenze d'uso per il corretto funzionamento del sistema si intendono anch'esse a totale carico del Concessionario.

Il software fornito dovrà avere le seguenti funzionalità minime:

- caricamento delle denunce di attivazione, cessazione ecc;
- acquisizione delle specifiche tariffarie del Committente;
- calcolo del tributo dovuto;
- generazione avvisi di scadenza;
- generazione avvisi di accertamento;
- generazione lista di carico per riscossione coattiva;
- riscossione coattiva;
- gestione mercati;
- stampe avvisi di pagamento e sollecito;
- rilascio quietanze;
- rendicontazioni a norma di legge;
- statistiche.

Art. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata dell'appalto è stabilita in 33 (trentatre) mesi (con decorrenza dal 1 aprile 2017 e con scadenza al 31 dicembre 2019), e con cessazione a tutti gli effetti alla data di scadenza, senza obbligo di disdetta da parte del Committente. E' prevista la possibilità da parte del Committente medesimo, prima della scadenza, di procedere alla ripetizione del servizio per la durata di ulteriori n. 36 (trentasei) mesi (con decorrenza dal 1 gennaio 2020 e con scadenza al 31 dicembre 2022), ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs 50/2016.

Pertanto a partire dall'avvio del servizio, il Concessionario, su richiesta del Committente, dovrà assicurare la completa gestione di quanto indicato negli art. 1, anche nelle more della stipula del relativo contratto.

Il mancato avvio del servizio costituirà motivo di risoluzione immediata del contratto (risoluzione espressa ai sensi dell'articolo 21 del presente capitolato d'oneri).

Il contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016, potrà essere prorogato, alle stesse condizioni contrattuali, per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ovvero per altre circostanze speciali, non prevedibili all'atto della sua sottoscrizione, secondo la normativa vigente al momento dell'approvazione della proroga. Il pagamento sarà commisurato al periodo di svolgimento del servizio, in misura proporzionale al costo di aggiudicazione del presente appalto.

Il concessionario è tenuto a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta del Committente.

Art. 5 AMMONTARE DELL'APPALTO - MINIMO GARANTITO ANNUO E AGGIO CORRISPETTIVO

L'importo presunto, per la durata di 12 (dodici) mesi, e meramente indicativo della concessione, calcolato sulla base della media degli importi incassati negli anni 2013-2014 e 2015, è riportato nella seguente tabella:

VALORE DELLA CONCESSIONE PER 12 MESI IVA ESCLUSA			
IMPOSTA O TASSA	MEDIA IMPORTI ANNI 2013-2014-2015	AGGIO POSTO A BASE DI GARA	IMPORTO AGGIO STIMATO DODICI MESI DELLA CONCESSIONE IVA ESCLUSA
Imposta pubblicità (ICP)	Euro 354.211,48	20%	Euro 70.842,30
Diritti sulle pubbliche	Euro 57.335,44	20%	Euro 11.467,09

affissioni (DPA)			
TOSAP Temporanea Spuntisti	Euro 52.285,40	20%	Euro 10.457,08
TARI giornaliera Spuntisti	Euro 13.943,61	20%	Euro 2.788,72
TOT.	Euro 477.775,93	20%	Euro 95.555,19

è stimato in € **95.555,19** IVA 22% esclusa, applicando l'aggio posto a base di gara pari al 20,00% che comporta un costo complessivo presunto per le annualità 2017-2018 e 2019 pari ad € **286.665,57** IVA 22% esclusa.

Siccome si prevede la possibilità di avvalersi della ripetizione del servizio analogo per ulteriori 36 (trentasei) mesi, ovvero per le annualità 2020-2021 e 2022, l'importo del valore globale dell'appalto ammonta ad € **573.331,14** IVA 22% esclusa.

E' comunque previsto il versamento al Committente, da parte del Concessionario, qualsiasi possa essere l'incasso effettivo, di un minimo garantito complessivo annuo netto, non inferiore ad Euro 335.000,00 (Euro trecentotrentacinquemila/00), pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 21. L'importo complessivo dovuto come minimo garantito dal Concessionario sarà quello derivante dall'applicazione della percentuale di rialzo offerta in sede di gara dal Concessionario, così come indicato nel successivo articolo 11. Si precisa che anche per l'annualità 2017, che decorrerà dal 1 aprile 2017, l'importo del minimo garantito dovrà essere versato per intero.

L'importo globale dell'appalto tiene conto degli oneri per la sicurezza propri dell'operatore economico e del costo del lavoro. Nell'offerta economica gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno indicare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pena esclusione dalla gara in quanto determinanti la mancanza di un elemento essenziale dell'offerta stessa. Anche il costo del lavoro relativo al servizio dovrà essere indicato in sede di offerta. Tale costo non deve essere inferiore ai minimi contrattuali previsti dai Contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale.

In applicazione dell'art. 30, commi 3 e 4, del D.Lgs 50/2016, nell'esecuzione dell'appalto di concessione in oggetto, il Concessionario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del medesimo decreto. Al personale impiegato nel servizio deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Per lo svolgimento del servizio il Concessionario sarà remunerato con l'aggio offerto in sede di gara, oltre IVA, calcolato sulle somme effettivamente riscosse.

Art. 6 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE

Le riscossioni delle imposte e delle tasse, di cui al precedente articolo 1, saranno effettuate da parte del Concessionario, utilizzando esclusivamente i conti correnti postali e bancari dell'Ente. Il Concessionario dovrà farsi carico del rimborso integrale all'Ente di tutte le spese per la riscossione e la tenuta dei conti stessi (come ad esempio l'imposta di bollo, commissioni per l'accredito dei bollettini, i costi delle transazioni eseguite ecc.), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

1. attraverso emissione di bollettini postali da versare su appositi conti correnti postali intestati esclusivamente al Committente, che verranno comunicati al momento dell'avvio del servizio;
2. attraverso il dispositivo (POS) posizionato a cura e spese del Committente nell'ufficio locale di cui all'art. 2, che verrà abilitato per il pagamento con Carte Bancomat o Carte di Credito, e collegato alla Tesoreria comunale attraverso conto corrente bancario;
3. in contanti. In tal caso il Concessionario dovrà provvedere entro la giornata in cui avviene il pagamento, a regolarizzare la transazione, effettuando un pagamento dello stesso importo dei contanti ricevuti nella giornata, utilizzando una Carta Bancomat o Carta di Credito intestata al Concessionario, attraverso il dispositivo POS di cui al punto precedente. Tale operazione evita agli operatori economici selezionati di ricadere nella fattispecie di cui all'art. 233 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. in base alla quale rientrano nella definizione di agenti contabili coloro che effettuano il maneggio di denaro pubblico e come tali sono tenuti alla resa del conto di gestione e sono sottoposti al controllo della Corte dei Conti.

Le riscossioni effettuate dal Concessionario attraverso modalità non conformi a quanto indicato nel presente articolo daranno luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 21 del presente capitolato.

Il Concessionario avrà accesso telematico ai conti correnti postali e bancari per la sola visualizzazione del saldo e dei singoli movimenti effettuati.

Art. 7 SICUREZZA

Il Concessionario, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, è tenuto a predisporre, nei luoghi in cui viene svolto il servizio affidato in concessione, tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Il Concessionario ha l'obbligo di informare i propri addetti al servizio riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul posto di lavoro e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite; deve altresì provvedere a determinare tutti i possibili rischi dei propri lavoratori e ad adottare tutte le necessarie misure di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. b), del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenza sono giudicati pari a zero, pertanto non risulta necessario procedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) contenente l'indicazione delle misure necessarie per l'eliminazione dei rischi da interferenza.

Art. 8 OBBLIGO DI SOPRALLUOGO

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio oggetto del presente capitolato sono tenuti ad assumere tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione del servizio in oggetto e per l'esatta conoscenza del territorio comunale. Dovranno inoltre prendere visione degli impianti pubblicitari esistenti e destinati al Servizio Pubbliche Affissioni, nonché dei Regolamenti comunali vigenti, che disciplinano la materia oggetto del presente appalto. L'elenco degli impianti con indicata la relativa ubicazione è reperibile presso l'ufficio tecnico comunale nelle ore d'ufficio (II° piano - telefono 0121-361251).

Sarà cura dei concorrenti dichiarare in sede di gara di aver assunto tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione del servizio in oggetto.

Art. 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici singoli o raggruppati di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

I partecipanti devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dall'art. 80 e da altre norme in materia vigenti, nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dal presente disciplinare e dal bando, in conformità all'art. 83 e all'Allegato XVII del D.Lgs. 50/2016. Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del DLgs 50/2016 e s.m.i. in tal caso, l'impegno a costituire l'A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48, comma 9, del DLgs 50/2016, deve specificare il modello che intendono costituire, nonché specificare le parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa associata.

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

In conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del DLgs 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

I consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all'art. 48 del D.L.vo n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova applicazione l'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 48, c. 14 del D.Lgs. n. 50/16 e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nel presente capitolato.

Non possono partecipare alla procedura di gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

A) Requisiti di ordine generale:

- a) inesistenza di cause di esclusione dalla gara previste dall'art. 80, del D.lgs. n. 50/2016 e comunque di tutta la ulteriore vigente normativa che disciplina la capacità di partecipazione alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni e la capacità di contrarre con le stesse;
- b) insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, dello stesso D.lgs. n. 159/2011;
- c) rispetto dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci, nonché adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- d) essere in regola con gli obblighi contributivi ai sensi della legge 22 novembre 2002, n. 266 per cui le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono soggette alla verifica da parte del Committente della regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

B) Requisiti di idoneità professionale:

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto della presente concessione;

- b) iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/1997 e s.m.i., con un capitale versato di almeno 5 milioni di Euro.

C) Requisiti di capacità economico-finanziaria:

la presentazione di almeno due idonee dichiarazioni, da esibire in originale, rilasciate da istituti bancari o da intermediari autorizzati, ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i., attestanti che l'operatore economico è solido e ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità (in conformità all'Allegato XVII del D.Lgs 50/2016); In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tutti i soggetti dovranno presentare le dichiarazioni.

D) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

- a) la presentazione della dichiarazione di aver eseguito, nell'ultimo triennio (2013-2014-2015), con regolarità e puntualità, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la dichiarazione di decadenza/destituzione dal servizio, almeno n. 2 (due) **servizi analoghi** a quello oggetto della presente procedura, a favore di due diversi Enti Pubblici, il cui importo annuo lordo di riscossione, sia per ciascun Ente Pubblico almeno pari ad € 717.000,00 con indicazione del destinatario pubblico, delle date di inizio e di fine svolgimento del servizio e dell'importo annuo. Si intende servizio analogo un servizio che comprenda cumulativamente l'accertamento e la riscossione di ICP- DPA, nonché TARI giornaliera e TOSAP temporanea dovute dai soggetti che partecipano all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi nei mercati cittadini (spuntisti) ovvero dei soli tributi oggetto della presente concessione (in conformità all'Allegato XVII del D.Lgs 50/2016).

La dichiarazione dovrà indicare in modo dettagliato l'oggetto del servizio, l'importo annuo, il Committente pubblico ed il periodo di riferimento. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la mandataria deve possedere tale requisito in misura maggioritaria.

- b) attestazione di possedere la certificazione in corso di validità UNI EN ISO 9001 per l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali ed entrate patrimoniali, rilasciata da primario ente certificatore aderente al SINCERT od analogo ente europeo, con indicazione del numero della certificazione e della denominazione dell'ente certificatore. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tutti i soggetti dovranno possedere l'attestazione.

Art. 10 SUBCONCESSIONE

Sono vietati il subappalto e la cessione del contratto a terzi, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 21.

Art. 11 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA

L'appalto di che trattasi sarà aggiudicato mediante **procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. N. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016, sulla base dei criteri indicati di seguito.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza. Nel caso di migliori offerte con lo stesso punteggio si procederà al sorteggio in seduta pubblica del miglior offerente, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Il punteggio massimo che ciascun operatore economico concorrente potrà ottenere sarà pari a 100/100. L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- a) **Progetto Tecnico** - caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche del servizio: punteggio massimo: max punti 70/100;
- b) **Offerta Economica**: punteggio massimo: max punti 30/100.

Saranno considerate inammissibili offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali, risultanti dalla normativa di settore. Le offerte saranno esaminate da un'apposita Commissione, nominata dal Committente, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/2016, che attribuirà un punteggio sulla base dei criteri e sotto-criteri di valutazione e relativi pesi e sotto-pesi indicati di seguito nel presente capitolato d'oneri.

Progetto Tecnico (punti max 70/100)

Il Progetto Tecnico dovrà essere costituito necessariamente da tre elementi, il cui punteggio viene elencato in ordine decrescente di importanza:

1. **Organizzazione del servizio** (elemento A) - Max 35/100 punti;
2. **Caratteristiche del Software di Gestione della TOSAP Permanente e Temporanea da fornire al Committente - Misure di lotta all'evasione e gestione della riscossione coattiva del contenzioso - Attività di autoverifica e controllo del corretto svolgimento del servizio** (elemento B) – Max 20/100 punti;
3. **Prestazioni aggiuntive offerte e personale destinato al servizio** (elemento C) – Max 15/100 punti.

Il Progetto tecnico nel suo complesso, suddiviso necessariamente in 3 (tre) parti: 1. Organizzazione del servizio (elemento A) - Max 35/100 punti; 2. Caratteristiche del Software di Gestione della TOSAP Permanente e Temporanea da fornire al Committente - Misure di lotta all'evasione e gestione della riscossione coattiva del contenzioso - Attività di autoverifica e controllo del corretto svolgimento del servizio (elemento B) – Max 20/100 punti; 3 Prestazioni aggiuntive offerte e personale destinato al servizio (elemento C) – Max 15/100 punti, dovrà essere contenuto in un documento redatto in video scrittura, in lingua italiana, formato da non più di 15 pagine (facciate) di formato A4, con carattere Times New Roman 12, ognuna delle quali dovrà contenere non più di 36 righe e dovrà dettagliare per ciascun elemento, di cui alla successiva Tabella A, le indicazioni minime contenute in essa.

L'esame delle offerte tecniche presentate dai concorrenti avverrà attraverso la valutazione degli elementi A, B e C ed i loro sub-elementi A1, A2, B1, B2, C1 e C2 a cui corrispondono i punteggi massimi assegnabili W(i) a fianco di ognuno indicati. Punteggio massimo assegnabile **70/100 punti**, così suddivisi (**Tabella A**):

Tabella A

PROGETTO TECNICO - Max 70/100 punti			
SUB-ELEMENTI	Descrizione	Punteggio W(i)	(i)
Elemento A – Organizzazione del servizio - Max 35/100 punti			
A1	MODALITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI OFFERTE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	25	1
A2	MODALITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PER L'EFFETTUAZIONE DEL CENSIMENTO DELLE FATTISPECIE	10	2

	IMPONIBILI E PER LA BONIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI ICP E TOSAP		
Elemento B – Caratteristiche del Software di Gestione della TOSAP Permanente e Temporanea da fornire al Committente - Misure di lotta all’evasione e gestione della riscossione coattiva del contenzioso - Attività di autoverifica e controllo del corretto svolgimento del servizio - Max 20/100 punti			
B1	CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE DA FORNIRE AL COMMITTENTE PER LA GESTIONE DELLA TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA	10	1
B2	MISURE E MODALITA’ PER CONTRASTARE ED ELIMINARE L’EVASIONE - MISURE E MODALITA’ PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEL CONTENZIOSO - ATTIVITA’ DI AUTOVERIFICA E CONTROLLO PER GARANTIRE NEL TEMPO LA QUALITA’ E L’EFFICIENZA DEL SERVIZIO	10	2
Elemento C – Prestazioni aggiuntive offerte e personale destinato al servizio – Max 15/100 punti			
C1	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OFFERTE RISPETTO A QUELLE MINIME RICHIESTE	10	1
C2	NUMERO DI RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL SERVIZIO ESPERIENZA E FORMAZIONE DELLE MEDESIME	5	2

Elemento A – Organizzazione del Servizio – Max PUNTI 35/100

dovrà essere suddiviso nei seguenti sub-elementi A1 e A2 ognuno dei quali dovrà nel dettaglio sviluppare i punti minimi di seguito specificati:

A1 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI OFFERTE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO (fino a PUNTI 25/100):

il concorrente dovrà descrivere, per quanto indicato all’art. 1 del presente capitolato d’oneri, le procedure che intende porre in essere per garantire un servizio funzionale, ed in particolare:

1. l’organizzazione dell’ufficio locale di cui all’art. 2 del presente capitolato (quale sarà la dotazione hardware e software del medesimo, tenendo in considerazione quella minima prevista). Se il concorrente dispone già sul territorio regionale di altri uffici locali che possano supportare le attività dell’ufficio di Pinerolo dovrà descrivere e motivare le sinergie che potrebbero nascere attraverso una collaborazione tra tali singole entità;
2. nei confronti dell’utenza: l’organizzazione del ricevimento, del servizio di risposta e contatti telefonici o attraverso strumenti informatici che verrà erogato, l’organizzazione del sito web che dovrà essere messo a disposizione dell’utenza;
3. la descrizione del tipo di documentazione (modulistica, reportistica, stampati, registri e bollettari) che verrà utilizzata per l’erogazione del servizio nei confronti dell’utenza e per la rendicontazione degli incassi che dovrà essere effettuata agli uffici comunali. La documentazione che verrà utilizzata, gestita preferibilmente in modalità informatica, dovrà garantire al Committente la tracciabilità di tutte le operazioni effettuate dal Concessionario e la possibilità di un effettivo e puntuale controllo. Dovrà sempre essere rilasciata agli utenti una ricevuta degli importi versati. Bozze di modulistica, reportistica e stampati potranno essere allegati in coda al Progetto Tecnico nel suo complesso (e non verranno conteggiate nelle n. 15 pagine in cui deve essere contenuto l’intero Progetto).

4. le modalità di conservazione di tutta la documentazione presso il Concessionario, fermo restando l'obbligo di produrre, a semplice richiesta dell'Amministrazione, formalizzata per iscritto (e trasmessa attraverso e-mail o altro mezzo idoneo), nel termine di dieci giorni dal ricevimento della medesima, la documentazione necessaria per i controlli, anche periodici, e, comunque, per ogni esigenza degli organi di vigilanza;
5. le modalità di erogazione dell'attività di *riscossione* e di *rendicontazione* anche con riferimento alla TARI giornaliera ed alla TOSAP per gli spuntisti, esclusivamente su conti correnti postali o bancari intestati al Committente, con l'indicazione di tutti i canali di pagamento che verranno messi a disposizione dell'utenza (canali che dovranno necessariamente comprendere l'incasso moderato del contante, che comunque andrà gestito con le modalità descritte al precedente art. 6, ed il nuovo sistema denominato PagoPA);
6. le modalità di erogazione nei confronti del Committente del servizio di consulenza telefonica legale-giuridica di supporto sulla gestione della TOSAP non oggetto della presente Concessione di cui al precedente articolo 1.

Verrà premiata l'organizzazione ritenuta più efficiente.

A2 – MODALITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PER L'EFFETTUAZIONE DEL CENSIMENTO DELLE FATTISPECIE IMPONIBILI E PER LA BONIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI ICP E TOSAP (fino a PUNTI 10/100):

il concorrente dovrà descrivere, per ciascuna fattispecie imponibile ICP e TOSAP (anche non oggetto di concessione), le procedure che intende porre in essere per l'effettuazione dei censimenti e per la bonifica ed aggiornamento costante delle banche dati, e la reportistica che invierà al Committente comprovante l'effettuazione dell'attività espletata. Dovrà descrivere le modalità con le quali verrà garantita la costituzione e l'aggiornamento di un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, avendo cura di effettuarne la trasmissione al Committente alla scadenza della concessione, entro e non oltre dieci giorni.

Verranno premiate le modalità organizzative ritenute più efficienti e l'eventuale collegamento con la gestione del tributo.

Elemento B – Caratteristiche del Software di Gestione della TOSAP Permanente e Temporanea da fornire al Committente - Misure di lotta all'evasione e gestione della riscossione coattiva del contenzioso - Attività di autoverifica e controllo del corretto svolgimento del servizio -- Max 20/100 punti

dovrà essere suddiviso nei seguenti **sub-elementi B1 e B2** ognuno dei quali dovrà sviluppare nel dettaglio le indicazioni minime di seguito specificate:

B1 – CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE DA FORNIRE AL COMMITTENTE PER LA GESTIONE DELLA TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA (fino a PUNTI 10/100):

il concorrente dovrà specificare ulteriori caratteristiche del software per la gestione della TOSAP permanente e temporanea non oggetto della presente Concessione che intende fornire al Committente, rispetto a quelle minime richieste dal precedente art. 3, facendo anche riferimento alle misure proposte per permettere l'integrabilità con i software utilizzati dalla medesima e dal Concessionario stesso. Dovrà specificare se è prevista la rappresentazione dell'intero territorio comunale su cartografia e tutte le altre potenzialità dei sistemi informatici offerti. Dovrà descrivere come prevede di procedere per la migrazione delle attuali banche dati dell'operatore uscente (che dovrà essere garantita) e per la migrazione delle banche dati esistenti al termine del presente affidamento, che dovranno essere consegnate perfettamente aggiornate al Committente alla scadenza del servizio di cui alla presente procedura di concessione. Dovrà descrivere il tipo di assistenza tecnica, professionale ed informatica che verrà prestata sulle strumentazioni software fornite e la tempistica di intervento per la risoluzione di eventuali problemi tecnici.

Verranno premiate le soluzioni ritenute più efficienti.

B2 – MISURE E MODALITÀ PER CONTRASTARE L’EVASIONE - MISURE E MODALITÀ PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEL CONTENZIOSO - ATTIVITA’ DI AUTOVERIFICA E CONTROLLO PER GARANTIRE NEL TEMPO LA QUALITÀ E L’EFFICIENZA DEL SERVIZIO (fino a PUNTI 10/100):

il concorrente dovrà descrivere tutte le misure che intende porre in essere per contrastare l’evasione dei tributi oggetto della presente concessione. Dovrà indicare le misure e modalità per la gestione della riscossione coattiva del contenzioso nonché le attività di autocontrollo e autoverifica poste in essere dall’operatore economico nel corso dello svolgimento del servizio, tese a garantire ed a mantenere nel tempo la qualità e l’efficienza del servizio medesimo. Il concorrente dovrà descrivere come verranno portate a conoscenza del Committente tutte queste attività.

Verranno premiate le procedure ritenute più efficaci.

Elemento C – Prestazioni aggiuntive offerte e personale destinato al servizio – Max 15/100 punti:

dovrà essere suddiviso nei seguenti **sub-elementi C1 e C2** ognuno dei quali dovrà sviluppare nel dettaglio le indicazioni minime di seguito specificate:

C1 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OFFERTE RISPETTO A QUELLE MINIME RICHIESTE - (fino a PUNTI 10/100):

il concorrente dovrà descrivere eventuali prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle minime previste dal presente capitolato, volte a migliorare il livello e la qualità del servizio richiesto e oggetto della presente procedura, senza oneri aggiuntivi per l’Ente.

Verranno premiate quelle di effettivo interesse dell’Ente e comunque attinenti e collegate al servizio richiesto.

C2 - NUMERO DI RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL SERVIZIO ESPERIENZA E FORMAZIONE DELLE MEDESIME - (fino a PUNTI 5/100):

il concorrente dovrà indicare il numero complessivo di risorse umane, debitamente formate per lo svolgimento del servizio, le cui caratteristiche e condizioni minime per l’impiego sono meglio specificate al successivo articolo 13, che impiegherà nel servizio presso l’ufficio locale di cui al precedente articolo 2, distinte per qualifica e mansione, e dovrà descrivere per ognuna il numero di ore settimanali, mensili e annue. Il numero di risorse umane che verrà indicato, con le ore assegnate ad ognuna, dovrà essere garantito sempre. Pertanto il concorrente deve indicare come procederà alle sostituzioni in caso di ferie e malattie del personale, ovvero altre cause impreviste. La sostituzione dovrà avvenire con personale parimenti già formato per lo svolgimento del servizio in oggetto. Dovrà inoltre descrivere il Piano di formazione che effettuerà nei confronti del personale impiegato nel corso dello svolgimento del servizio.

Verranno premiate le dotazioni numericamente maggiori.

Qualora gli operatori economici partecipanti alla gara ritenessero che all’interno dei Progetti Tecnici presentati vi siano delle parti che, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, costituiscano segreti tecnici o commerciali, le dovranno indicare attraverso motivata e comprovata dichiarazione, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Progetto Tecnico deve essere sottoscritto in calce:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

- nel caso in cui il Progetto Tecnico sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

Quanto indicato nel Progetto Tecnico dovrà essere rispettato da parte del Concessionario durante la vigenza del contratto di Concessione, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 21.

La valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione in relazione agli ELEMENTI (A - B e C) e SUB-ELEMENTI (A1 - A2 - B1 - B2 - C1-C2) sarà effettuata attraverso la seguente formula generale:

$$\mathbf{Px} = \sum_{\mathbf{J=i}}^{\mathbf{m}} \mathbf{C(a)j}$$

dove:

X= offerta tecnica

Px = punteggio dell'offerta tecnica (x)

Σ = sommatoria;

m = n. degli elementi

J = elemento iesimo

C(a) = punteggio complessivo ottenuto dall'elemento (a)

e per attribuire il punteggio ad ogni elemento verrà applicata la seguente formula:

$$\mathbf{C(a)} = \sum_{\mathbf{i=1}}^{\mathbf{n}} [\mathbf{W(a)i} * \mathbf{V(a)i}]$$

dove:

(a) = elemento;

C(a) = punteggio complessivo ottenuto dall'elemento (a);

Σ = sommatoria;

i = sub-elemento iesimo;

n = numero dei sub elementi, relativo all'elemento oggetto di valutazione;

W(a)i = punteggio massimo assegnato al sub-elemento di valutazione (i) relativo all'elemento oggetto di valutazione (a) (*Vedasi Tabella A*);

V(a)i = punteggio ottenuto dal sub-elemento di valutazione (i) relativo all'elemento oggetto di valutazione (a), mediante l'applicazione di una delle due seguenti procedura, a seconda del numero delle offerte pervenute:

1: n. offerte da valutare uguale o superiore a tre.

- V(a)_i = sono ottenuti applicando la procedura del “confronto a coppie” descritta all’interno delle Linee Guida ANAC n. 2 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, Recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016.

2: n. offerte da valutare inferiore a tre.

- V(a)_i = sono ottenuti attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai commissari di gara che esprimono un giudizio, che viene trasformato in un coefficiente variabile fra zero ed uno (arrotondando alla seconda cifra decimale), secondo la griglia di conversione di cui alla sottostante Tabella B:

Tabella B

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1,00
Buono	0,75
Discreto	0,50
Sufficiente	0,25
Insufficiente	0,00

- si procede poi a calcolare la media aritmetica dei coefficienti di cui al punto precedente;
- le medie aritmetiche così ottenute per ciascun sub-elemento di ciascuna offerta, verranno riparametrate riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie, secondo le modalità di alle Linee Guida ANAC n. 2, meglio precisate sopra.

- **Offerta economica (punti max 30/100)**

Gli operatori economici dovranno effettuare due distinte offerte economiche:

1. un ribasso percentuale sul valore dell’aggio posto a base di gara pari al 20% del servizio in oggetto, che ha determinato il costo dell’appalto (**punti max 25/100**);
2. un rialzo percentuale sull’importo netto del minimo garantito posto a base di gara per il servizio in oggetto, che non costituisce parte del costo dell’appalto (**punti max 5/100**).

La Commissione provvede a valutare le offerte economiche presentate dagli operatori economici, attribuendo **25 (venticinque) punti** all’offerta economica contenente il maggior ribasso di cui al punto 1. e **5 (cinque) punti** all’offerta economica contenente il maggior rialzo di cui al punto 2. ed attribuendo alle altre offerte economiche presentate un punteggio proporzionalmente inferiore

- applicando, per il precedente punto 1. la seguente formula:

$$\text{Punteg. Attr. all'offerta } i\text{esima} = \text{Punteg. max} - \left[\text{Puntegg. max} * \frac{(\text{Rib max} - \text{Rib } i\text{esimo})}{100} \right]$$

- applicando per il precedente punto 2. la seguente formula:

$$\text{Punteg. Attr. all'offerta } i\text{esima} = \text{Punteg. max} - \left[\text{Puntegg. max} * \frac{(\text{Rialz max} - \text{Rialz } i\text{esimo})}{100} \right]$$

I punteggi relativi al ribasso ed al rialzo effettuati da ogni operatore economico verranno poi sommati e costituiranno il punteggio complessivo relativo all'offerta economica.

Il servizio sarà aggiudicato in via provvisoria al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma degli elementi **Progetto Tecnico + Offerta Economica**.

Il Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva di valutare le offerte pervenute ed eventualmente, se nessuna di esse rispondesse alle proprie esigenze, di non procedere all'affidamento del servizio in oggetto.

Nel caso di presentazione di una sola offerta si aggiudicherà il servizio all'unico offerente, se in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione dell'offerta.

Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo incerto o indeterminato.

Non saranno presi in considerazione - e saranno quindi esclusi - i concorrenti che presenteranno progetti che derogano ai requisiti minimi indicati nel capitolato.

In ogni caso, i progetti dovranno riguardare esclusivamente elementi aggiuntivi e migliorativi rispetto ai contenuti minimi previsti dal presente capitolato e suoi allegati.

Si precisa inoltre che:

- gli operatori economici partecipanti alla gara resteranno impegnati nei confronti dell'ente per effetto della presentazione dell'offerta stessa;
- la partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato e suoi allegati, nessuna esclusa;
- nessun rimborso o compenso spetterà agli operatori economici concorrenti per eventuali spese sostenute in relazione alla partecipazione alla gara.

Art. 12 REVISIONE DEL PREZZO

Non è ammessa la revisione del prezzo del servizio nel corso della validità del contratto, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 13 PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, il Concessionario è tenuto a fornire al servizio Tributi della Città di Pinerolo:

- una *scheda* che dovrà essere controfirmata da un rappresentante del Committente, contenente i nominativi del personale che impiegherà nel servizio (per ciascun addetto dovranno essere forniti i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica, numero di ore che verranno prestate nel servizio (settimanali, mensili e annue), numero di matricola, codice fiscale, numero di posizione Inps e Inail. Eventuali variazioni alla scheda, in corso di contratto, dovranno essere comunicate al servizio Tributi. La stessa documentazione dovrà essere presentata ogniqualvolta si verificano modifiche nell'organico impiegato per la sostituzione di personale o per l'espletamento di nuovi servizi aggiunti;

- il nominativo del Responsabile (referente) dell'intero servizio in oggetto. In caso di sostituzione del Responsabile in corso di contratto, il Concessionario dovrà darne immediata comunicazione al Committente.

Il Concessionario, durante lo svolgimento del servizio, in ogni caso dovrà:

- 1) utilizzare personale idoneo, professionalmente preparato allo svolgimento del servizio previsto dal presente capitolato, in grado di rispondere ai quesiti ed alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza, in numero tale da garantire il regolare funzionamento del servizio. Il personale impiegato dovrà essere sottoposto a periodici aggiornamenti dei quali dovrà essere data informazione al Committente;
- 2) provvedere all'impiego del numero di persone previste dal Concessionario nel proprio Progetto Tecnico, presentato in fase di gara e per le ore per ognuna di esse indicate, disponendo la immediata sostituzione del personale che risulterà assente per qualsiasi motivo, pena l'applicazione delle penali e l'eventuale risoluzione del contratto in caso di persistenza dell'inadempimento; per nessun motivo l'ufficio locale di cui al precedente articolo 2 dovrà trovarsi sprovvisto di personale nelle ore di apertura al pubblico previste dal presente capitolato o diversamente concordate per iscritto dalla parti contrattuali, pena l'applicazione delle penali e l'eventuale risoluzione del contratto in caso di persistenza dell'inadempimento;
- 3) verificare che il personale impiegato tenga sempre un contegno irreprensibile nei rapporti con l'utenza;
- 4) munire il proprio personale di un'apposita targhetta personale di riconoscimento, con la fotografia del lavoratore, contenente il nominativo dell'operatore economico concessionario, da portare sempre bene in vista (anche in applicazione degli artt. 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs 81 /2008 e s.m.i., e 5 della L.136/2010 e s.m.i.);
- 5) informare gli addetti al servizio sulle norme relative alla prevenzione degli infortuni e sulla norme relative alla sicurezza sul posto di lavoro e vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite;
- 6) dotare gli addetti della formazione necessaria all'espletamento del servizio e dei mezzi di protezione individuali idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e salute in relazione alle attività ed ai materiali di utilizzo.

Il Committente si riserva la facoltà di chiedere, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del personale che non rispetti l'orario di servizio o non esegua il servizio in modo soddisfacente o abbia tenuto durante il servizio un comportamento oltraggioso o indecoroso o comunque tale da costituire pregiudizio all'immagine, al nome e al prestigio dell'Ente.

Il Concessionario si impegna ad applicare nei confronti del personale impiegato nel servizio, la normativa vigente in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica e di sicurezza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. **In conformità all'art. 30 del D.Lgs 50/2016 dovrà applicare al personale alle proprie dipendenze un contratto collettivo nazionale e territoriale coerente con il settore di attività oggetto della presente Concessione e sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative al livello nazionale**, indipendentemente dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il Concessionario deve osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

E' fatto obbligo al Concessionario di avere una posizione contributiva INPS e INAIL.

E' fatto altresì obbligo al Concessionario di esibire a semplice richiesta da parte di funzionari del Committente di ogni documento necessario a comprovare la regolarità contributiva.

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'ispettorato del lavoro ed ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte del Concessionario vengano osservate le prescrizioni suddette.

Il personale addetto al servizio dovrà:

- osservare il segreto d'ufficio e le norme relative alla privacy;
- essere sempre presente nell'ufficio locale durante gli orari stabiliti;
- attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro.

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni sia direttamente che a mezzo degli Ispettori del Lavoro e degli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione per assicurarsi che da parte del Concessionario siano rigidamente osservate le prescrizioni suddette.

Il Committente in caso di violazione di quanto prescritto nel presente articolo, previa comunicazione al Concessionario dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato, ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa.

Per tali sospensioni il Concessionario non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Committente ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dal Concessionario.

Art. 14 ASSUNZIONE DI PERSONALE DELL'IMPRESA CESSANTE – C.D. CLAUSOLA SOCIALE
--

Per promuovere la stabilità occupazionale, in applicazione dell'art. 50 del D.Lgs 50/2016, il Concessionario si impegna, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore e compatibilmente con l'organizzazione dell'impresa, ad assumere ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, qualora accettino, gli addetti al servizio dell'azienda cessante che ne abbiano il diritto e ad applicare nei confronti dei medesimi condizioni normative e retributive non inferiori a quelle che attualmente sono loro applicate e comunque non inferiori a quelle previste dai Contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale. Il passaggio dovrà avvenire senza periodo di prova e dovrà essere riconosciuta l'anzianità di servizio.

Gli attuali addetti al servizio, come da comunicazione della ditta uscente, prot. n. 65665 del 6/12/2016, sono:

Addetti	Livello inquadramento del contratto collettivo di lavoro Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi	Totale monte ore settimanale	Data Assunzione
1	3 - Impiegato	40	04/07/2005
2	5 - Operaio	40	10/10/2005
3	2 - Impiegato	40	04/07/2005

Art. 15 CONTROLLO SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

Il Committente potrà effettuare in qualsiasi momento delle ispezioni sulle modalità di svolgimento del servizio anche attraverso personale esterno appositamente incaricato.

Nel caso si verificassero n. 3 (tre) ispezioni con valutazioni "insufficienti" consecutive nell'arco della durata contrattuale, si procederà alla risoluzione del contratto medesimo, ai sensi del successivo articolo 21.

Entro 30 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali il Responsabile del procedimento emetterà il "certificato di verifica di conformità" dal quale dovrà risultare che il Concessionario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Solo successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità si potrà procedere al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva.

Art. 16 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

In generale il Concessionario si impegna ad adempiere, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni oggetto del servizio affidatogli in concessione, a tutte le obbligazioni derivanti dal presente capitolato e suoi allegati, con le integrazioni presentate attraverso il Progetto Tecnico facente parte dell'offerta.

Il Concessionario subentra al Committente in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario Responsabile anche ai fini dello svolgimento del processo tributario. Il Concessionario può farsi rappresentare, davanti alle Corti Tributarie ed alla Corte di Cassazione, da un procuratore Speciale, resistere in sede contenziosa, in tutti i gradi del giudizio, nel rispetto delle disposizioni e dei termini del D.Lgs 546/1992 e s.m.i., facendosi carico di tutte le spese giudiziali in caso di soccombenza. Il Concessionario subentra al Committente in tutti i diritti ed obblighi inerenti il contenzioso ancora in essere, derivante dall'operato del precedente concessionario.

Il Concessionario ha in particolare i seguenti obblighi, cui dovrà adempiere a proprie cura e spese:

1. indicare un Referente del Servizio;
2. indicare un recapito telefonico presso il quale sia reperibile il Referente del Servizio di cui al punto precedente; qualora il Committente per qualsiasi motivo, necessiti della presenza del Referente del servizio, il medesimo dovrà presentarsi entro 24 ore dalla chiamata, che potrà avvenire via e-mail o altro mezzo idoneo;
3. indicare un indirizzo di posta elettronica ed una PEC a cui poter inviare le comunicazioni inerenti il servizio;
4. provvedere ad esporre in maniera ben visibile, presso l'ufficio locale di cui all'art. 2, le tariffe in vigore, l'elenco e la planimetria degli impianti di pubbliche affissioni, nonché copia dei regolamenti comunali dei tributi oggetto della concessione;
5. non ricaricare nei confronti dei contribuenti costi non previsti da norme di legge o da provvedimenti del Committente, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 21;
6. provvedere all'acquisto di cancelleria, stampati, registri, bollettari, software e tutto il materiale occorrente per il regolare funzionamento del servizio;
7. provvedere a dare la massima pubblicità agli adempimenti che la legge pone a carico dei contribuenti, anche a mezzo di circolari e manifesti il cui testo dovrà essere preventivamente concordato con l'Amministrazione Comunale;
8. provvedere alla stampa e alla postalizzazione degli avvisi di scadenza ordinari, completi di bollettini di CCP precompilati dell'importo da versare. L'invio dovrà essere effettuato almeno trenta giorni prima della data di scadenza che, per il primo anno della concessione, verrà comunicata dal Committente. Ai contribuenti potranno essere addebitati i soli costi di spedizione;
9. applicare le norme contenute nel D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nei Regolamenti Comunali, nelle Istruzioni e Circolari Ministeriali. In caso di interpretazione controversa di una norma o di una circolare ministeriale, il Concessionario è obbligato a consultare l'Amministrazione Comunale prima di dar seguito alla sua applicazione;
10. applicare le riduzioni e le esenzioni al pagamento di imposta e diritto nei casi tassativamente stabiliti dal D.Lgs. 507/1993 e s.m.i. e dai Regolamenti Comunali;

11. limitare le riscossioni in denaro contante e per quelle effettuate con tale modalità il Concessionario entro la fine della giornata dovrà provvedere a riversarle sui conti correnti bancari intestati al Committente utilizzando la propria carta bancomat/carta di credito, in applicazione del precedente articolo 6;
12. mantenere il segreto d'ufficio sulle notizie e informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione del servizio di che trattasi;
13. consentire al Committente l'accesso gratuito alle banche dati relative ai tributi di cui all'art. 1 del presente Capitolato;
14. a semplice richiesta del Committente, formalizzata attraverso e-mail od altro mezzo idoneo, produrre nel termine di dieci giorni dal ricevimento della medesima, la documentazione necessaria per eventuali controlli anche periodici, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 21;
15. al termine dell'affidamento del servizio o qualora, per qualsiasi causa, cessi da esso prima del termine, consegnare al Committente tutta la documentazione cartacea e informatica, le banche dati con l'indicazione del tracciato record richiesto dal Committente, l'archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione nel termine di dieci giorni, all'Ente, in contraddittorio e con compilazione di appositi verbali di consegna, con riserva di eventuale successiva verifica e contestazione.

Il Concessionario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio e risponderà nei confronti dei terzi e del Committente per inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, il Concessionario è responsabile per danni eventualmente arrecati in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato: si impegna pertanto a disporre ed esigere, con obbligo di controllo, che tutti i lavoratori osservino le norme di sicurezza nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati a prestare servizio, dotandoli all'occorrenza di dispositivi di protezione individuale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Il Concessionario ha l'obbligo inoltre di informare i lavoratori addetti al servizio dei rischi specifici presenti presso la Committenza.

Il Concessionario si impegna altresì espressamente a garantire e a mantenere il Committente sollevato e indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati in conseguenza dell'attività di esecuzione della prestazione.

Il Committente non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare al Concessionario o ai suoi lavoratori nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato o per qualsiasi altra causa.

Il Concessionario si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in conformità al D.Lgs. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esercizio del servizio e l'incolumità delle persone addette al servizio stesso e per evitare incidenti e/o danni di qualsivoglia natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisoriale ed esonerando il Committente da ogni qualsiasi responsabilità.

Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri lavoratori in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Concessionario sarà comunque tenuto a risarcire il Committente del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

Art. 17 ASSICURAZIONI RICHIESTE AL CONCESSIONARIO

Richiamando le specifiche responsabilità del Concessionario, indicate al precedente articolo 16, durante l'esecuzione del contratto, in quanto risulta responsabile per danni subiti da persone, beni immobili e mobili, tanto del Committente che di terzi, anche conseguenti all'operato dei suoi

lavoratori, è necessario che il medesimo adotti tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo.

E' fatto dunque obbligo al Concessionario di mantenere il Committente sollevato e indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.

Grava altresì sul Concessionario l'obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto - di produrre, prima dell'inizio del servizio, pena la decadenza dall'affidamento:

- a.) apposita **polizza assicurativa, stipulata a norma di legge, ai fini della copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.)** durante il servizio oggetto dell'appalto, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale unico non inferiore al minimo inderogabile di euro **1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per sinistro**, per persona e per animali o cose senza applicazione di franchigie o scoperti.

Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre al Concessionario, il Comune di Pinerolo (Committente).

La polizza R.C.T. deve essere mantenuta in vigore fino alla scadenza del contratto e alla liquidazione del saldo finale dello stesso, se successiva.

- b.) apposita **polizza, stipulata a norma di legge, ai fini della copertura della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**, ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza dei propri prestatori di lavoro, con un massimale unico, non inferiore al minimo inderogabile di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per sinistro, per prestatore di lavoro e dovrà prevedere anche l'estensione per danno biologico, danni non rientranti nella disciplina INAIL, malattie professionali e clausola buona fede INAIL.

Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre al Concessionario, il Comune di Pinerolo (Committente).

La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore fino alla scadenza del contratto e alla liquidazione del saldo finale dello stesso, se successiva.

Il Concessionario è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'Assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, il Committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere al Concessionario.

I rischi non coperti dalle predette polizze, gli scoperti, le franchigie e ogni limite di garanzia saranno posti a carico esclusivo del Concessionario.

In ogni caso, anche qualora il Concessionario disponga di polizze stipulate in precedenza conformi a quanto sopra indicato, le polizze dovranno essere integrate con un'appendice contenente una clausola di vincolo a favore del Committente ai fini del presente affidamento.

Le polizze di cui al presente articolo dovranno essere trasmesse in copia conforme all'originale prima dell'inizio del servizio, con dichiarazione da parte della compagnia dell'avvenuto pagamento del premio. Resta ferma la piena responsabilità del Concessionario per eventuali maggiori danni, eccedenti le somme assicurate. Analogamente, per i premi di rinnovo, dovrà essere trasmessa dichiarazione di avvenuto pagamento.

Art. 18 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a:

1. mettere a disposizione del Concessionario le banche dati in suo possesso per la gestione delle singole entrate e qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o di sua disponibilità, necessario o anche solo utile per l'espletamento del servizio;
2. mettere a disposizione del Concessionario dei conti correnti postali e bancari intestati al Committente e dedicati agli introiti previsti dal presente capitolato;
3. consentire al Concessionario l'accesso telematico, per la sola visualizzazione, ai conti correnti postali e bancari intestati al Committente sui quali verrà effettuato il versamento dei tributi previsti dal presente capitolato;
4. mettere a disposizione del Concessionario gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data dell'avvio della Concessione, nello stato in cui si trovano;
5. dotare il Concessionario di apparecchio POS, da posizionare nell'ufficio locale di cui al precedente articolo 2;
6. rendere noto ai cittadini o utenti le generalità e l'ubicazione dell'ufficio del Concessionario del servizio.

Art. 19 PENALI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

In caso di infrazione, anche a seguito dei controlli di cui al precedente articolo 15, degli obblighi contrattualmente assunti, concernenti la corretta applicazione del presente capitolato e delle obbligazioni assunte attraverso il Progetto tecnico presentato in sede di offerta, accertata e contestata da parte del Committente al Concessionario attraverso l'invio di una e-mail (o altro mezzo idoneo), a cui non verrà posto rimedio entro 48 ore dalla contestazione, si procederà attraverso l'applicazione di una penalità pari ad Euro 200,00 per ogni infrazione. Nel caso del perdurare o del reiterarsi dell'infrazione degli obblighi contrattualmente assunti (la stessa infrazione contestata per la seconda volta nel corso dello stesso anno) a cui non verrà posto rimedio dal Concessionario entro 48 ore dalla contestazione, la penalità aumenterà ad Euro 300,00.

Nel caso in cui sia rilevata, documentata e segnalata attraverso e-mail (o altro mezzo idoneo) da parte del Committente una "sistematicità delle inadempienze" degli obblighi contrattualmente assunti, tale da pregiudicare il regolare svolgimento del servizio (cinque inadempienze dello stesso tipo accertate e formalmente contestate attraverso e-mail o altro mezzo idoneo nel corso dello stesso anno costituiscono una "sistematicità delle inadempienze") l'Amministrazione Comunale considererà il contratto risolto di diritto ai sensi del successivo articolo 21, e conseguentemente procederà, senza bisogno di messa in mora, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione di risarcimento del maggior danno subito. In tal caso l'Ente si riserva la facoltà di segnalare il fatto al Ministero delle Finanze ai fini dell'eventuale sospensione, cancellazione o decadenza ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 del DM 11.9.2000, n. 289 e s.m.i.

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi indicati dall'art. 3 dell'allegato I del presente capitolato, è prevista una penalità di € 500,00. In caso di segnalazione di una situazione di pericolo, es. impianto che cade, il Concessionario dovrà intervenire tempestivamente e comunque entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione scritta. Farà fede la data di invio della segnalazione scritta. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi richiesti è prevista una penalità di € 500,00.

Il Committente comunicherà al Concessionario gli importi delle penalità che verranno trattenute sul corrispettivo dovuto per il servizio reso. L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale (inteso come minimo garantito). Qualora gli inadempimenti siano tali da comportare l'applicazione di penali in misura superiore a tale percentuale, il Committente dichiarerà risolto il contratto per colpa del concessionario, ai sensi del successivo articolo 21.

L'importo delle penali verrà trattenuto sul corrispettivo mensile dovuto, per le "inadempienze" verificatesi nel mese cui il corrispettivo si riferisce e ove occorra mediante escussione della cauzione definitiva.

L'intenzione di applicare le penali e l'importo delle medesime verranno comunicate da parte del Committente al Concessionario attraverso PEC. Il Concessionario dovrà rispondere per iscritto le proprie controdeduzioni entro otto giorni dalla data di ricevimento della PEC. Trascorso inutilmente tale termine, si intenderà riconosciuta da parte del Concessionario la mancanza accusatagli e saranno applicate le penalità previste dal presente capitolato.

In ogni caso, previo esame delle deduzioni del Concessionario, deciderà insindacabilmente il Committente sull'applicazione delle penalità e sul loro ammontare.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri (ad es. per l'esecuzione in danno) sostenuti dal Committente a causa dei ritardi o degli inadempimenti del Concessionario.

Art. 20 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte del Concessionario, il Committente, oltre all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 19, provvederà ove lo ritenga opportuno, a far eseguire a terzi i lavori sospesi, addebitando al Concessionario la spesa eccedente la quota già trattenuta come penale, salvo restando ogni altra azione di risarcimento del maggior danno subito. Qualora l'arbitraria sospensione del servizio dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di cinque giorni lavorativi, il Committente riterrà il contratto risolto di diritto ai sensi del successivo articolo 21

Art. 21 CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Ai sensi dell'art.1456 del c.c. il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni arrecati al Committente, nei seguenti casi:

- in caso di cancellazione dall'Albo (art. 11 D.M. 289/2000 e s.m.i.) del Concessionario;
- mancata ottemperanza da parte del Concessionario all'obbligo di allestire un ufficio in Pinerolo, così come disposto dal precedente articolo 2;
- mancata fornitura al Committente o non funzionamento del software di cui al precedente articolo 3;
- mancato avvio del servizio nei termini indicati al precedente articolo 4;
- nel caso di mancato versamento del minimo garantito annuo netto offerto dal Concessionario in sede di gara, il cui importo minimo è indicato al precedente articolo 5;
- qualora non vengano rispettate le modalità di riscossione, che dovranno avvenire esclusivamente sui conti correnti postali e bancari intestati al Committente, in applicazione del precedente articolo 6;
- subappalto o cessione del contratto ai sensi del precedente articolo 10;
- mancato rispetto di quanto previsto dal Progetto Tecnico presentato dal Concessionario in sede di presentazione dell'offerta così come previsto dal precedente articolo 11;
- inosservanza delle disposizioni in materia di trattamento economico del personale impiegato nel servizio previste dal precedente articolo 13;
- nel caso si verificassero n. 3 (tre) ispezioni con valutazioni "insufficienti" consecutive nell'arco della durata contrattuale, si procederà alla risoluzione del contratto in applicazione del precedente articolo 15;
- qualora il Concessionario ricarichi nei confronti dei contribuenti costi non previsti da norme di legge o da provvedimenti del Committente, come previsto dal precedente articolo 16;

- qualora il Concessionario, così come previsto dal precedente articolo 16, non abbia prodotto, a semplice richiesta del Committente, formalizzata per iscritto e trasmessa attraverso e-mail od altro mezzo idoneo, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della medesima, la documentazione necessaria per eventuali controlli anche periodici;
- qualora il Concessionario ometta di stipulare o integrare annualmente le polizze assicurative a garanzia della responsabilità civile di cui al precedente articolo 17;
- nel caso in cui sia rilevata, documentata e segnalata attraverso e-mail (o altro mezzo idoneo) da parte del Committente una “sistematicità delle inadempienze” degli obblighi contrattualmente assunti, tale da pregiudicare il regolare svolgimento del servizio (cinque inadempienze dello stesso tipo accertate e formalmente contestate attraverso e-mail (o altro mezzo idoneo) nel corso dello stesso anno costituiscono una “sistematicità delle inadempienze”) il Committente ai sensi del precedente articolo 19;
- qualora gli inadempimenti contestati al Concessionario siano tali da comportare l’applicazione di penali in misura superiore al 10% dell’importo contrattuale (inteso come minimo garantito), ai sensi del precedente articolo 19;
- qualora l’arbitraria sospensione del servizio da parte del Concessionario di cui al precedente articolo 20 dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di cinque giorni lavorativi;
- ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., costituisce altresì causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri mezzi idonei a determinare la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, disposto dal Concessionario per approvvigionamenti od altro relativi al servizio, come previsto dal successivo articolo 25;
- qualora il Concessionario non reintegri la cauzione definitiva di cui al precedente successivo articolo 29, in caso di incameramento parziale o totale della medesima.

La risoluzione verrà comunicata dal Committente tramite PEC entro 60 gg dal verificarsi o dall’avvenuta conoscenza della condizione risolutiva. Il Concessionario entro 15 gg dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Committente che intende avvalersi della facoltà di recedere, potrà presentare le proprie controdeduzioni.

In caso di risoluzione la cauzione definitiva, di cui al successivo articolo 29, verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo, salvo il dovere da parte del Concessionario del risarcimento di maggiori ulteriori danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 22 DIFFIDA AD ADEMPIERE

Qualora si verificassero altri tipi di inadempimento contrattuale, o comunque violazioni degli obblighi derivanti dal presente capitolato o degli impegni assunti dal Concessionario in sede di offerta, diversi da quelli indicati nel precedente articolo 21, ai sensi dell’art. 1454 c.c., il Committente, oltre ad applicare le penali previste dal precedente articolo 19, intimerà per iscritto al Concessionario di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz’altro risolto.

Il Committente si avvarrà in ogni caso della descritta diffida ad adempiere qualora il Concessionario non si adoperi a svolgere il servizio nelle migliori condizioni possibili.

In caso di risoluzione la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e/o indennizzo, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 23 ALTRE IPOTESI DI INADEMPIMENTO

Resta salva la facoltà del Committente di avvalersi della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 del c.c. e degli altri rimedi previsti dalla legge in caso di inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

Art. 24 RECESSO DAL CONTRATTO

Il Committente avrà facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento per giusta causa con un preavviso di 30 giorni, comunicato attraverso PEC, senza corresponsione al Concessionario d'indennizzo o corrispettivo alcuno per il recesso. In tal caso verranno pagate solamente le prestazioni svolte sino al momento del recesso, alle condizioni del presente capitolato.

Il Concessionario inoltre è tenuto all'accettazione, in qualsiasi momento, del recesso unilaterale dal contratto da parte del Committente, salvo l'obbligo del preavviso di almeno sei mesi, qualora la medesima intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative, anche nel caso in cui intenda procedere all'internalizzazione del servizio di che trattasi.

Il Committente può inoltre recedere dal contratto nei seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

Opera il diritto di recesso da parte del Committente, ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 e s.m.i., convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, in caso di attivazione, successivamente alla data di avvio del servizio, di una convenzione Consip S.p.A. per un servizio corrispondente a quello oggetto di affidamento, i cui parametri prezzo-qualità siano più convenienti, e nel caso in cui l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999 e s.m.i.

Il Concessionario può richiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizione degli art. 1218, 1256 e 1463 cc.

Il Committente procederà al pagamento delle prestazioni correttamente svolte dal Concessionario fino al momento del recesso. E il minimo garantito annuo dovrà essere corrisposto dal Concessionario proporzionalmente fino al momento del recesso.

Art. 25 RENDICONTI DELLA GESTIONE E CORRISPETTIVO (AGGIO)

Per la gestione di tutto quanto indicato nell'articolo 1 del presente capitolato e che verrà svolto alle condizioni previste sia dal capitolato medesimo sia da quanto offerto in sede di gara attraverso il Progetto Tecnico, il Concessionario è compensato ad aggio unico onnicomprensivo (con esclusione di ogni altro corrispettivo, rimborso spese, ecc.). L'aggio è applicato sull'ammontare lordo complessivamente riscosso dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della TARI giornaliera e della TOSAP temporanea spuntisti.

Il Concessionario dovrà effettuare mensilmente il rendiconto di tutte le somme rimosse (al lordo dell'aggio di riscossione, distinte per imposta, diritti, ecc.), distintamente per ogni tributo e lo dovrà trasmettere all'ufficio Entrate del Committente, entro il giorno 15 del mese successivo. Il rendiconto dovrà riportare i riferimenti ai numeri delle bollette, delle ricevute, alle modalità di incasso (contanti, bonifico, ccp), la quota di compenso (aggio) spettante, calcolata con riferimento alla percentuale di aggio offerta in sede di gara. Entro 15 giorni dal ricevimento del rendiconto l'Ufficio Entrate del Committente, dopo aver proceduto al riscontro della correttezza della rendicontazione mensile, provvederà ad inviare la conferma o eventuali osservazioni sui dati ricevuti. Solamente a seguito del riscontro scritto da parte dell'Ufficio Entrate del Committente in ordine alla regolarità del rendiconto mensile presentato, il Concessionario potrà procedere alla fatturazione del compenso che, ove non emergano eccezioni, verrà liquidato e pagato entro il termine previsto dalla normativa vigente.

L'Ufficio Entrate provvederà periodicamente a comunicare l'importo delle spese di tenuta conto e le spese di riscossione relative ai conti correnti dedicati postali e bancari del Committente, che

sono a totale carico del Concessionario, il quale dovrà provvedere nei 30 giorni successivi alla comunicazione a versare l'importo sui rispettivi conti correnti dedicati. Ove il Concessionario non provveda a versare tali somme entro il termine previsto, il Committente tratterà l'importo delle spese di tenuta conto e le spese di riscossione sulla prima fattura utile concernente l'aggio e lo verserà sui rispettivi conti correnti postali o bancari dedicati.

Le fatture dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica e dovranno riportare tutti gli elementi ed i dati previsti dalla normativa ed in particolare il riferimento al CIG, alle determinazioni di impegno ed ai capitoli di bilancio.

Il Concessionario dovrà presentare e trasmettere all'Ufficio Entrate del Committente un rendiconto annuale riepilogativo articolato per ogni tributo entro il mese di gennaio, in cui sia evidenziato l'andamento delle somme riscosse. Qualora l'importo annuale dei tributi riscossi al netto dell'aggio risulti inferiore alla quota di minimo garantito annuo offerto il Committente provvederà a trattenere la differenza dai compensi da liquidare a qualsiasi titolo al Concessionario.

Il Committente potrà comunque procedere alle contestazioni della rendicontazione in qualsiasi momento, anche con riferimento a mensilità già liquidate qualora riscontri nuovi elementi dai quali emergano errori, carenze o condotte che non hanno consentito la corretta contabilizzazione delle somme riscosse.

I rendiconti mensili e quello annuale devono essere compilati in duplice copia. La prima copia deve essere trasmessa al Committente con le modalità ed i termini indicati sopra, mentre la seconda copia deve essere conservata dal Concessionario per l'esibizione a richiesta degli organi competenti al controllo.

La liquidazione del corrispettivo sarà in ogni caso subordinata alla regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa del Concessionario.

Il pagamento da parte del Committente, a norma di legge, sarà comunque subordinato:

- all'acquisizione del DURC del Concessionario;
- all'assenza di pendenze con la società Equitalia S.p.A. (soltanto per eventuali importi superiori ad Euro 10.000,00).

Nell'espletamento del servizio il Concessionario sarà tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, prescritti dall'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i. il mancato adempimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla stessa legge.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Concessionario negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Art 26 ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA O ALTRI MOTIVI DI CESSAZIONE

E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza, risoluzione o cessazione per qualsiasi altro motivo della Concessione.

Eventuali somme riscosse dall'Ente successivamente alla scadenza, risoluzione o cessazione per qualsiasi altro motivo della Concessione, anche se relative ad atti emessi durante il periodo di vigenza della Concessione sono integralmente di spettanza del Committente e non verrà pagato al Concessionario alcun aggio.

Entro quindici giorni dalla scadenza, risoluzione o cessazione per qualsiasi altro motivo del contratto, il Concessionario dovrà consegnare all'Amministrazione, senza onere e/o costo alcuno, tutte le banche dati e/o archivi informatici aggiornati acquisiti e/o detenuti in conseguenza del contratto e tutti gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il perseguimento degli stessi con descrizione del tracciato record. Il Concessionario si obbliga altresì a consegnare all'Amministrazione ogni dato, notizia e/o documento, anche in formato cartaceo, ricevuto in esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato, che non sia tenuta a custodire presso i propri uffici per espressa previsione di legge.

Art. 27 SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

Qualora, a seguito dell'avvio del Concessione, se ne ravvisi la necessità, per eventuale esclusione del Concessionario determinata da risoluzione anticipata del contratto o per qualsiasi altra causa, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria formatasi in sede di gara.

Art. 28 CAUZIONE PROVVISORIA

In applicazione dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, per partecipare alla gara i concorrenti dovranno prestare idonea cauzione.

Art. 29 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, il Concessionario dovrà costituire adeguata garanzia definitiva come previsto dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, che copra gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto stesso e il risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, da prestare anche a mezzo di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le quali dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 giorni.

La suddetta garanzia deve essere rilasciata, in alternativa, da:

- a) banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs n. 385/1993;
- b) imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- c) imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del D.Lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Per importo contrattuale di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, sul quale calcolare il valore della cauzione definitiva, si intende, in ragione della specificità e delle caratteristiche dell'appalto, il valore del minimo garantito annuo risultante dall'offerta presentata in sede di gara, applicato sul triennio.

Nel caso in cui l'ente dovesse incamerare tutta o in parte la garanzia definitiva, ai fini della rifusione di eventuali inadempienze contestate, il Concessionario deve, a semplice richiesta scritta da parte dell'Ente, reintegrare la garanzia, pena la risoluzione del contratto ai sensi del precedente articolo 21.

La garanzia definitiva deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione e sarà svincolata, ove nulla osti, a servizio ultimato e regolarmente eseguito, con particolare riferimento al riversamento di tutte le somme incassate, al pagamento delle spese a proprio carico ed alla consegna delle banche dati e degli archivi (informatici e cartacei) aggiornati.

Art. 30 FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE – AMMISSIONE A PROCEDURE CONCURSUALI

In conformità a quanto disposto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, il Committente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Concessionario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto. Il Committente provvederà ad interpellare gli operatori economici in graduatoria, a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta dopo l'aggiudicatario; l'affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni proposte dal medesimo in sede di presentazione di offerta.

Art. 31 SPESE CONTRATTUALI

Sono ad esclusivo carico del Concessionario tutte indistintamente le spese contrattuali di bollo, registrazione e diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti a tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

Art. 32 FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione, applicazione, esecuzione, recesso o risoluzione del contratto relativo al presente servizio e per le quali si faccia ricorso all'Autorità Giudiziaria il foro territorialmente competente è quello di Torino.

Per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 33 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E NORME DI RINVIO

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato d'onori, deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti

Art. 34 TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati dal Committente esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Pinerolo (Committente).

Art. 35 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il dott. Salvaia Roberto – Dirigente del Settore Finanze.

**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E
SERVIZIO DI AFFISSIONE DEI MANIFESTI**

(D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e s.m.i. – Capo I°)

Art. 1

DOCUMENTI GESTIONE CONTABILE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario dovrà essere provvisto di tutta la modulistica e la strumentazione informatica necessaria all'espletamento del servizio, che nel dettaglio verrà descritta nell'elemento A del Progetto Tecnico – Modalità organizzative e gestionali offerte per l'espletamento del servizio - ed ha l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.

Il Concessionario ha l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui al Decreto Ministero delle Finanze del 26/04/1994 – Disposizioni in merito alla gestione contabile dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, fatta eccezione per le scadenze dei tributi che verranno successivamente comunicate dal Committente.

Le disposizioni in merito dovranno essere altresì conformi a tutte le eventuali norme che nel corso della durata del contratto di Concessione dovessero essere promulgate.

La documentazione conservata dal Concessionario, con le modalità indicate nell'elemento A del Progetto Tecnico, al termine della presente Concessione dovrà essere consegnata, nel termine di dieci giorni al Committente, che provvederà a custodirla sino al compimento della prescrizione decennale, previa verifica e compilazione di un verbale di consegna.

Art. 2

STRUTTURA E SERVIZIO AL PUBBLICO

Sarà compito del Concessionario approntare tutto quanto necessario al completo soddisfacimento del contribuente dell'imposta sulla pubblicità e dell'utenza del servizio pubbliche affissioni.

Presso l'ufficio di cui all'art. 2, del capitolato dovranno essere esposti:

- la tariffa dell'imposta di pubblicità;
- la tariffa dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
- i regolamenti adottati dal Committente per ogni tributo oggetto di concessione.

Le Tariffe da applicarsi sono annualmente deliberate dalla Giunta Comunale ed il Concessionario dovrà conformarsi ad esse.

Art. 3

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

E' specifico obbligo del Concessionario:

1. provvedere, a proprie cura e spese e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti per tutta la durata del contratto di Concessione e alla sostituzione degli stessi in caso di necessità, con altri della stessa tipologia. Gli interventi potranno essere eseguiti d'ufficio o su segnalazione dell'Amministrazione Comunale. In tal caso il Concessionario si impegna ad effettuare l'intervento richiesto entro 10 giorni dalla segnalazione scritta che potrà essere trasmessa anche a mezzo posta elettronica o altro mezzo idoneo. Farà fede la data di invio della comunicazione. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi richiesti dall'Amministrazione è prevista una penalità di € 500,00, così come stabilito dall'articolo 19 del capitolato.
2. in caso di segnalazione di una situazione di pericolo, es. impianto che cade, intervenire tempestivamente e comunque entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione scritta, che potrà essere trasmessa anche a posta elettronica (o altro mezzo idoneo). Farà fede la data di invio della segnalazione scritta. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi richiesti è prevista una penalità di € 500,00 così come previsto dall'articolo 19 del capitolato.

Gli impianti esistenti al momento dell'avvio del servizio e quelli di nuova installazione sono di esclusiva proprietà dell'Ente e nulla è dovuto al Concessionario al termine del contratto di concessione, anche in caso di recesso o interruzione anticipata del medesimo.

Art. 4

RICHIESTE DI AFFISSIONE

Le affissioni vengono effettuate, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 22 del D.Lgs 507/93 e s.m.i, nonché dei Regolamenti comunali e negli spazi appositamente previsti, esclusivamente dal Concessionario, che si assume ogni responsabilità civile e penale, anche relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario, esonerando pertanto il Committente.

Ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del D.Lgs. 507/93 e s.m.i. è consentita l'affissione diretta da parte di privati su spazi di loro pertinenza previo pagamento dell'imposta dovuta. Per quanto riguarda il rilascio di autorizzazione all'installazione degli spazi per affissioni dirette, valgono le disposizioni contenute nel Regolamento comunale e nel Piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario che provvede conseguentemente.

Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della domanda, devono inoltre essere annotate in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla domanda medesima ed all'eseguito versamento.

Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario, indicante la data dell'ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.

E' fatto divieto al Concessionario di concedere in esclusiva a ditte, associazioni o privati gli spazi delle pubbliche affissioni o parte di essi.

E' cura del Concessionario provvedere all'affissione dei manifesti di convocazione di manifestazioni od iniziative di carattere politico o culturale entro i termini necessari per garantire l'informazione alla cittadinanza.

Art. 5

AFFISSIONI D'URGENZA

I servizi d'urgenza devono essere prestati su espressa richiesta e previa informazione verbale delle relative maggiorazioni tariffarie. A tale proposito il Concessionario è tenuto ad esporre all'interno dell'ufficio apposita nota informativa.

Per le affissioni di carattere commerciale urgenti, festive e notturne è previsto dal vigente Regolamento una maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.

La maggiorazione di cui sopra contribuisce a determinare l'incasso lordo su cui calcolare l'aggio.

Art. 6

AFFISSIONI SCADUTE

Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa.

Entro tre giorni dalla data di scadenza dell'affissione è tenuto a coprirla con nuovi manifesti o con fogli di carta. Entrambi devono comunque essere di grammatura tale da coprire quelli scaduti. Difformemente il Concessionario è tenuto alla rimozione dei manifesti scaduti.

Art. 7

AFFISSIONI ED IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI

Il Concessionario deve provvedere all'immediata copertura o rimozione delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, così come previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 507/93 e s.m.i, dai Regolamenti comunali e dal Piano generale degli impianti, recuperando le eventuali spese di rimozione e custodia, nonché l'imposta di pubblicità dovuta con sanzioni ed interessi, dall'autore della violazione.

Nessun compenso è dovuto dal Committente per l'attività di rimozione svolta dal Concessionario.

Il Concessionario deve informare il Committente delle eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di affissioni, per i provvedimenti del caso.

Art. 8

ONERI DIVERSI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, oltre ad ottemperare agli oneri ed obblighi espressamente previsti nel disciplinare, con la sottoscrizione del contratto, è tenuto a:

- svolgere l'attività oggetto della concessione nel rispetto ed in applicazione di quanto sancito dal Capo I° del D.Lgs. n. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- osservare ed applicare il vigente Regolamento Comunale sull'imposta di pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni;
- applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;
- informare costantemente l'utente/contribuente su procedure, modalità operative, tariffe e quant'altro connesso all'oggetto della concessione, nonché rispondere a quesiti, istanze e reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento dell'utente/contribuente;
- sostenere gli eventuali canoni, corrispettivi o oneri fiscali relativi agli impianti delle pubbliche affissioni;
- subentrare al Committente in tutti i diritti e gli obblighi relativi alle procedure di contenzioso tributario, assumendo il ruolo di Funzionario Responsabile;
- porre in essere gli eventuali servizi aggiuntivi convenuti in fase d'offerta;
- non sospendere e/o abbandonare, per alcuna ragione, i servizi oggetto della concessione in quanto considerabili ad ogni effetto servizio pubblico;
- costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendone copia al Committente alla scadenza della concessione, con descrizione dei tracciati;

**TARI GIORNALIERA E TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE A TITOLO TEMPORANEO
PER GLI SPUNTISTI**

(D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e s.m.i. – Capo II°)

Art. 1

DOCUMENTI GESTIONE CONTABILE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario dovrà essere provvisto di tutta la modulistica e la strumentazione informatica necessaria all'espletamento del servizio, che nel dettaglio verrà descritta nell'elemento A del Progetto Tecnico – Modalità organizzative e gestionali offerte per l'espletamento del servizio - ed ha l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.

Il Concessionario ha l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui al Decreto Ministero delle Finanze del 26/04/1994 – Disposizioni in merito alla gestione contabile della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, fatta eccezione per le scadenze dei tributi che verranno successivamente comunicate dal Committente.

Le disposizioni in merito dovranno essere altresì conformi a tutte le eventuali norme che nel corso della durata del contratto di concessione dovessero essere promulgate.

La documentazione conservata dal Concessionario, con le modalità indicate nell'elemento A del Progetto Tecnico, al termine della presente Concessione dovrà essere consegnata, nel termine di dieci giorni al Committente, che provvederà a custodirla sino al compimento della prescrizione decennale, previa verifica e compilazione di un verbale di consegna.

Art. 2

STRUTTURA E SERVIZIO AL PUBBLICO

Sarà compito del Concessionario approntare tutto quanto necessario al completo soddisfacimento del contribuente della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Presso l'ufficio di cui all'art. 2 del capitolato dovranno essere esposte le tariffe della Tari giornaliera e della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per gli spuntisti.

Le Tariffe da applicarsi sono annualmente deliberate dal Committente e il Concessionario dovrà conformarsi ad esse. In caso di mancata deliberazione si applicano le tariffe dell'anno precedente.

Art. 3

ONERI DIVERSI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, oltre ad ottemperare gli oneri ed obblighi espressamente previsti nel disciplinare, con la sottoscrizione del Contratto, è tenuto a:

- svolgere l'attività oggetto della concessione nel rispetto ed in applicazione di quanto sancito dal Capo II° del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- osservare ed applicare il vigente Regolamento Comunale sulla tassa relativa alla occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;
- informare costantemente il contribuente su procedure, modalità operative, tariffe e quant'altro connesso all'oggetto della concessione, nonché rispondere a quesiti, istanze e reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento del contribuente;
- subentrare al Committente in tutti i diritti e gli obblighi relativi alle procedure di contenzioso tributario, assumendo il ruolo di Funzionario Responsabile;
- porre in essere gli eventuali servizi aggiuntivi convenuti in fase d'offerta;
- non sospendere e/o abbandonare, per alcuna ragione, i servizi oggetto della concessione in quanto considerabili ad ogni effetto servizio pubblico;
- costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendone copia al Committente alla scadenza della concessione, con descrizione dei tracciati.